



Bruxelles, 7.12.2018
COM(2018) 797 final

2018/0409 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

In virtù dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea¹, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in relazione alla gestione delle frontiere esterne. In particolare può effettuare interventi alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche nel territorio di tale paese terzo.

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività. Stabilisce in particolare l'ambito dell'operazione, la responsabilità civile e penale e i compiti e le competenze dei membri delle squadre. L'accordo sullo status garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali nel corso di tali operazioni.

Sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha negoziato con la Repubblica di Serbia l'accordo riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia ("accordo sullo status") al fine di istituire il quadro giuridico che permetta di agire immediatamente tramite la predisposizione di piani operativi nei casi in cui sia necessaria una reazione rapida. Benché i flussi migratori nella regione siano molto diminuiti rispetto agli anni 2015 e 2016, le reti della criminalità organizzata adattano velocemente a ogni mutamento delle circostanze le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti irregolari. Una volta che l'accordo sullo status sarà operativo, le autorità competenti della Repubblica di Serbia e gli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, saranno in una posizione molto migliore per rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi.

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia.

Il 21 febbraio 2017 la Commissione ha ricevuto l'autorizzazione del Consiglio ad avviare negoziati con la Repubblica di Serbia per un accordo sullo status riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia.

I negoziati relativi all'accordo sullo status sono stati avviati il 7 aprile 2017; una seconda tornata si è svolta l'11 maggio 2017. Un accordo è stato infine raggiunto il 3 agosto 2018. L'accordo sullo status è stato siglato dal commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos e dal ministro degli Affari interni della Repubblica di Serbia Nebojša Stefanović il 20 settembre 2018 a Belgrado.

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sullo status sia accettabile per l'Unione.

¹ GUL 251 dell'16.9.2016, pag. 1.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nel pertinente gruppo di lavoro del Consiglio.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sedici Stati membri hanno attualmente accordi bilaterali in vigore con la Repubblica di Serbia. Tali accordi prevedono una serie di misure congiunte riguardanti tra l'altro le verifiche di frontiera, la sorveglianza, i pattugliamenti, i rimpatri ecc. È inoltre già in vigore un accordo operativo tra il ministero degli Affari interni della Repubblica di Serbia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che prevede in particolare la partecipazione regolare dei rappresentanti della polizia di frontiera della Serbia, in qualità di osservatori, alle operazioni congiunte coordinate dall'Agenzia nel territorio degli Stati membri, previo consenso dello Stato membro ospitante.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'agenda europea sulla migrazione² si fonda su quattro pilastri. Uno di questi è la gestione delle frontiere: l'obiettivo è una migliore gestione delle frontiere esterne dell'UE, da ottenere rafforzando la solidarietà nei confronti degli Stati membri situati alle frontiere esterne e rendendo più efficiente l'attraversamento delle frontiere. Un controllo rafforzato delle frontiere della Repubblica di Serbia avrà incidenze positive anche sulle frontiere esterne dell'UE, in particolare su quelle della Bulgaria, della Croazia, dell'Ungheria e della Romania, oltre a quelle della Repubblica di Serbia. Un ulteriore rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne è coerente anche con l'agenda europea sulla sicurezza³.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica per questa proposta di decisione del Consiglio è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

La conclusione, da parte dell'Unione europea, di un accordo sullo status è esplicitamente prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624, il quale dispone che nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status.

In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624 prevede la conclusione di un accordo sullo status tra l'Unione europea e il paese terzo interessato. Di conseguenza, l'accordo concluso con la Repubblica di Serbia rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

L'approvazione del Parlamento europeo è necessaria per la conclusione del presente accordo a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE.

² COM(2015) 240 final.

³ COM(2015) 185 final.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

Poiché le reti della criminalità organizzata adattano velocemente le rotte e i metodi utilizzati per il traffico di migranti irregolari, è necessario il coinvolgimento dell'UE per migliorare i controlli alle frontiere della Repubblica di Serbia. L'accordo sullo status in questione è necessario per consentire alle autorità competenti della Repubblica di Serbia e agli Stati membri dell'UE, coordinati dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di rispondere rapidamente a questi eventuali sviluppi. Esso consentirà l'impiego, nella Repubblica di Serbia, di squadre della guardia di frontiera e costiera europea inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in caso di afflusso improvviso di migranti irregolari.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, che prevede l'adozione di decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Nessuna valutazione d'impatto è stata necessaria per il negoziato sull'accordo sullo status.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Trattandosi di un nuovo accordo, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione o vaglio di adeguatezza degli strumenti esistenti.

- **Diritti fondamentali**

L'accordo sullo status contiene disposizioni che garantiscono la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle azioni dei membri delle squadre che partecipano a un'azione coordinata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Le disposizioni in materia di diritti fondamentali sono ulteriormente illustrate al punto 5 "Altri elementi".

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo sullo status non comporta di per sé implicazioni finanziarie. Per contro, l'effettivo invio di squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera sulla base di un piano operativo e della relativa convenzione di sovvenzione comporterà costi a carico del bilancio dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le operazioni future effettuate in virtù dell'accordo sullo status saranno finanziate ricorrendo alle risorse proprie dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La Commissione garantirà un adeguato monitoraggio dell'attuazione dell'accordo sullo status.

La Repubblica di Serbia e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera valuteranno congiuntamente ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere.

In particolare, alla fine di ciascuna azione specifica l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, la Repubblica di Serbia e gli Stati membri partecipanti all'azione redigeranno una relazione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo, compreso il trattamento dei dati personali.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Ambito di applicazione dell'accordo

In virtù di questo accordo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera potrà inviare nella Repubblica di Serbia squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi per realizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Anche se il presente accordo non estende l'ambito di applicazione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia ("accordo di riammissione CE-Repubblica di Serbia")⁴, le squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera saranno anche autorizzate, nel corso di una specifica operazione di rimpatrio, ad assistere la Repubblica di Serbia nell'identificazione delle persone da riammettere nel suo territorio, in linea con il suddetto accordo di riammissione.

Le squadre della guardia di frontiera e costiera europea possono essere inviate nel territorio della Repubblica di Serbia solo nelle regioni confinanti con le frontiere esterne dell'UE e i membri delle squadre avranno poteri esecutivi nelle zone della Repubblica di Serbia previste dal piano operativo.

Avvio di un'azione

L'iniziativa di avviare un'azione può essere proposta dall'Agenzia. Le autorità competenti della Repubblica di Serbia possono chiedere all'Agenzia di valutare la possibilità di avviare un'azione. Per svolgere un'azione occorre il consenso delle autorità competenti della Repubblica di Serbia e dell'Agenzia.

Piano operativo

⁴ GU L 334 del 19.12.2007, pag. 46.

Prima di ogni operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere, tra l'Agenzia e la Repubblica di Serbia deve essere convenuto un piano operativo. Tale piano operativo deve essere accettato anche dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa.

Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, con altri organi o agenzie dell'Unione o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.

Compiti e competenze dei membri delle squadre

A titolo generale, le squadre hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi necessari per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio. Le squadre rispettano la legislazione nazionale della Repubblica di Serbia.

Le squadre agiscono nel territorio della Repubblica di Serbia esclusivamente sotto il controllo e in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia.

I membri delle squadre indossano, ove opportuno, la loro uniforme e portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Sono inoltre muniti di un documento di accreditamento per essere identificabili chiaramente dalle autorità nazionali della Repubblica di Serbia.

I membri delle squadre possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità con la legislazione nazionale dello Stato di appartenenza e della legislazione della Repubblica di Serbia. L'Agenzia è informata in anticipo dalle autorità della Repubblica di Serbia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso, nonché al quadro giuridico pertinente.

I membri delle squadre sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato di appartenenza e delle autorità della Repubblica di Serbia, in presenza di guardie di frontiera o di altri agenti di polizia della Repubblica di Serbia e conformemente alla legislazione nazionale della Repubblica di Serbia. Le autorità della Repubblica di Serbia possono autorizzare i membri delle squadre a usare la forza anche in assenza delle loro guardie di frontiera. I membri delle squadre possono usare le armi solo quando ciò è assolutamente necessario in caso di legittima difesa per respingere un attacco immediato che attenti alla vita loro o di un'altra persona, in conformità con la legislazione serba.

Le autorità competenti della Repubblica di Serbia possono, su richiesta, comunicare informazioni rilevanti contenute nelle banche dati nazionali ai membri delle squadre se questo è necessario per lo svolgimento dei loro compiti. L'Agenzia può anche comunicare alle autorità competenti serbe informazioni necessarie a conseguire gli obiettivi operativi.

Sospensione e cessazione dell'azione

Sia l'Agenzia, sia le autorità della Repubblica di Serbia possono sospendere l'azione o porvi fine, se ritengono che le disposizioni dell'accordo o del piano operativo non siano rispettate dall'altra parte.

Privilegi e immunità dei membri delle squadre

I membri delle squadre godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Serbia per tutti gli atti compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali ("in servizio"); non godono invece di tale immunità per gli atti compiuti "fuori servizio".

Il piano operativo definisce con precisione le azioni non soggette alla giurisdizione penale della Repubblica di Serbia.

Nell'eventualità di un presunto reato commesso da un membro di una squadra, il direttore esecutivo dell'Agenzia, prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, certifica alle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di Serbia se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio o meno delle sue funzioni ufficiali. Il direttore esecutivo dell'Agenzia prende la sua decisione dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro che ha inviato la guardia di frontiera interessata o altro personale competente e dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia.

I privilegi concessi ai membri delle squadre e l'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Serbia non sottraggono i membri delle squadre alla competenza giurisdizionale dello Stato membro di appartenenza.

Un regime simile si applica per la responsabilità civile e amministrativa dei membri delle squadre.

Lo Stato membro che ha inviato la guardia di frontiera interessata o altro personale competente può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Repubblica di Serbia per i membri delle squadre. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

L'accordo prevede un meccanismo finalizzato al risarcimento dei danni. Tale meccanismo si basa sull'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Se i danni sono cagionati da un membro di una squadra "in servizio", è responsabile la Repubblica di Serbia. Se i danni sono causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro di una squadra di uno Stato membro partecipante "in servizio" o se l'atto è compiuto "fuori servizio", la Repubblica di Serbia può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che il risarcimento sia pagato dallo Stato membro partecipante in questione. Se i danni sono cagionati da un membro del personale dell'Agenzia, la Repubblica di Serbia può chiedere all'Agenzia il pagamento del risarcimento.

Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.

I beni dei membri delle squadre necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro. Nei procedimenti civili i membri delle squadre non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

I membri delle squadre, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Serbia. Essi sono altresì esenti da qualunque forma di imposizione nella Repubblica di Serbia sulle retribuzioni e sugli

emolumenti loro versati dall'Agenzia o dal loro Stato membro, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Repubblica di Serbia.

Le autorità della Repubblica di Serbia concedono l'ingresso e l'esportazione di oggetti destinati all'uso personale dei membri delle squadre e l'esenzione dal pagamento di tutti i dazi doganali, tasse ed altri oneri connessi (diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi) in relazione a tali oggetti.

Il bagaglio personale dei membri delle squadre può essere ispezionato qualora sussistano motivi di ritenere che esso contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Serbia. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri delle squadre interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri delle squadre godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi. I membri delle squadre non sono tenuti all'obbligo di rendere testimonianza.

Documento di accreditamento

L'Agenzia, in collaborazione con la Repubblica di Serbia, rilascia ai membri delle squadre un documento che identifica il titolare nei confronti delle autorità della Repubblica di Serbia e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze previsti dall'accordo e dal piano operativo. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al membro della squadra il diritto di entrare nella Repubblica di Serbia senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione. L'Agenzia fornisce alle autorità serbe competenti un esemplare del documento di accreditamento prima dell'inizio dell'applicazione dell'accordo e ogniqualvolta il modello venga modificato.

Diritti fondamentali

Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento (*non refoulement*) e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Essi non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale. Qualsiasi misura che interferisca con tali diritti e libertà fondamentali deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e deve rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali.

Ciascuna parte deve disporre di un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale. L'Agenzia ha istituito il meccanismo di denuncia di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e quindi rispetta questo obbligo. Il difensore civico della Repubblica di Serbia ("Protettore dei cittadini") potrebbe trattare tali denunce, salvo che le autorità della Repubblica di Serbia decidano di istituire un meccanismo cui sia attribuita in modo specifico la gestione delle denunce presentate nel contesto del presente accordo.

Trattamento dei dati personali

I membri delle squadre trattano i dati personali quando ciò è necessario e proporzionato in conformità alle norme applicabili all'Agenzia e agli Stati membri dell'UE. Il trattamento di dati personali da parte delle autorità della Repubblica di Serbia è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.

L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e le autorità della Repubblica di Serbia redigono una relazione comune sul trattamento dei dati personali da parte dei membri delle squadre alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, nonché all'autorità competente per la protezione dei dati personali della Repubblica di Serbia. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia riferiscono al direttore esecutivo dell'Agenzia.

Controversie e interpretazione

Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente dalle autorità competenti della Repubblica di Serbia e da rappresentanti dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Repubblica di Serbia.

Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Repubblica di Serbia e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Repubblica di Serbia.

Autorità competenti per l'applicazione dell'accordo

Per la Repubblica di Serbia, l'autorità competente per l'applicazione del presente accordo è il ministero degli Affari interni. Per l'Unione europea, è l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Dichiarazioni comuni

Entrambe le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera aiuterà la Repubblica di Serbia a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi.

Entrambe le parti convengono che il presente accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale del territorio della Serbia e degli Stati membri dell'Unione europea.

Analogamente, una dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia la stretta associazione di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁵,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione 2018/XXX del Consiglio, del [...], l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia ("accordo sullo status") è stato firmato da [...] il [...], fatta salva la sua conclusione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1624⁶, nei casi in cui è previsto che le squadre della guardia di frontiera e costiera europea saranno utilizzate in un paese terzo in interventi nell'ambito dei quali i membri delle squadre disporranno di poteri esecutivi, o nel caso in cui altre attività in paesi terzi lo richiedano, l'Unione conclude con il paese terzo interessato un accordo sullo status. Tale accordo sullo status riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle attività.
- (3) A seguito dell'accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, in conformità col piano operativo, possono essere prontamente inviate sul territorio della Repubblica di Serbia, possono reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti irregolari.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁷; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

⁷ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È pertanto opportuno approvare l'accordo sullo status a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Serbia ("l'accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).